

Servizio Assemblea

DL 31/A

EMENDAMENTI AGLI
EMENDAMENTI

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EN. 1169

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag.111 è aggiunto il seguente comma

13 ter. Alla legge regionale n. 4 del 2006, art. 17 comma 2 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Al fine di favorire percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o formativo, è autorizzata la spesa annua di euro 1.500.000 per la realizzazione di interventi di accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso l'attribuzione di portafogli per l'inclusione sociale da corrispondere, tramite i comuni. Gli interventi sono estesi alle persone inserite in un programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate. Le somme sono ripartite annualmente tra i Comuni sulla base dei fabbisogni espressi

RELAZIONE

La norma, nella sua formulazione originale, ha introdotto e finanziato il programma sperimentale di inclusione sociale, c.d. "Prendere il volo", che prevede percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali, che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o concludere il percorso scolastico o formativo.

Il programma "Prendere il volo" quando fu introdotto non aveva precedenti nel panorama nazionale e, in quasi vent'anni di sperimentazione nel territorio regionale, ha prodotto significativi risultati così da imporsi come buona pratica e fonte di ispirazione per l'articolazione dei progetti di autonomia a favore dei neomaggiorenni.

Deplu

segue em. MEG

La modifica alla norma originaria che si propone è pertanto resa necessaria dalla necessità di rendere il programma non più sperimentale.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La modifica proposta non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EM. 1170

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

X aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag. 111 è aggiunto il seguente comma

13 ter. Il comma 8 dell'art. 66 della legge regionale n. 9 del 2023 è così sostituito:

"A partire da luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 possono provvedere, ove necessario, all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le medesime strutture, ove si avvalgano di personale sanitario, percepiscono dall'Azienda socio sanitaria locale di riferimento una quota sanitaria giornaliera per ospite che, rideterminata in base all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, può essere quantificata in euro 11,90. Alla relativa spesa si fa carico con risorse del fondo sanitario regionale indistinto (missione 13, programma 01)".

RELAZIONE

La disciplina delle strutture integrate risulta regolata dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dal decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29 ottobre 2018, così come modificata e integrata dalla deliberazione n. 10/37 del 16 marzo 2023.

- 1) Le comunità integrate per anziani, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, "...sono strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio. La comunità è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato."

Aggiunto con MAO

- 2) Le Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi", ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, *"..sono strutture sociali a carattere comunitario destinate a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale"*, attuando *"..interventi volti all'acquisizione e al mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane e al potenziamento delle attività cognitive e relazionali"*. Inoltre, garantiscono *"...una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia e assicura prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti"*.
- 3) Le Comunità integrate per persone con disturbo mentale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22.7.2008, dedicato alle strutture sociali, alla luce di quanto disposto dal D.P.C.M. del 12.1.2017 sono state sostituite dalle Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/11 del 28 dicembre 2018. Difatti, l'art. 33, comma 3, lett. c) del D.P.C.M di cui si tratta, include nell'alveo delle prestazioni garantite attraverso risorse finanziarie pubbliche dal Servizio sanitario nazionale, i trattamenti socio-riabilitativi erogati attraverso le dette strutture residenziali integrate che, pertanto, corrispondono anche alla categoria di strutture che l'Accordo Stato - Regioni su citato, identifica come SRP3 (Strutture psichiatriche per interventi socio riabilitativi), ovvero strutture che accolgono pazienti inseriti esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale.
- 4) Le Comunità socio-educative integrate per minori, di cui all'art. 16, sono sostituite dalle "Strutture residenziali e semiresidenziali di bassa intensità (SRP3)", in coerenza con le previsioni di cui all'art. 32, comma 5 del citato D.P.C.M., che prevede che anche i trattamenti a bassa intensità siano a carico del SSN, e della discendente DGR 21/18 del 22.06.2023 per le quali la medesima DGR approva la programmazione (allegato 1), il sistema tariffario onnicomprensivo e a totale carico del Sistema sanitario regionale (allegato 2), le schede dei requisiti generali e minimi autorizzativi (allegati 3, 6 e 7).
- Decade così la modalità di integrazione socio-sanitaria individuata dalla DGR n. 64/22 del 28.12.2018, che prevedeva la possibilità di attivare trattamenti sanitari di bassa intensità (SRP3) nelle Strutture sociali di cui al punto B.1 dell'allegato della Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, successivamente modificato a seguito della Delib.G.R. n. 22 /31 del 14/07/2022, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 10/37 del 16.3.2023; a seguito della DGR 21/18 del 22.06.2023, pertanto, le ex "Comunità socio-educative integrate per minori" possono presentare istanza per divenire "Strutture residenziali e semiresidenziali di bassa intensità (SRP3)" oppure strutture sociali di cui alla DGR n. 53/7 del 29.10.2018 e s.s.m.m.i.i..

In merito alle prestazioni sanitarie da erogare nelle strutture integrate, è stata adottata la Deliberazione n. 6/27 del 30 gennaio 2008, con la quale si è stabilito che la presenza programmata del relativo personale venisse assicurata dalle aziende sanitarie locali, attraverso personale messo a disposizione dall'Azienda medesima o

Acque eu. 1/70

dall'Ente gestore della struttura, prevedendo che, al ricorrere di questa seconda circostanza, l'Azienda sanitaria locale provvedesse all'erogazione all'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40 a tutti gli Enti gestori autorizzati.

Tale disciplina è stata rivista alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, art. 66, comma 8, il quale dispone che "Al fine di garantire i target imposti dal PNRR, a partire da luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4 del 2008 sono trasformate in strutture sociali e le ASL di appartenenza provvedono all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata", determinando la necessità di apportare delle modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008.

La conseguente Deliberazione di Giunta n. 10/74 del 23 marzo 2024 ha prescritto che:

- entro il termine di dodici mesi dalla sua approvazione, la deliberazione della Giunta regionale n. 6 /27 del 30 gennaio 2008 sia revocata;
- di dare atto che, con successiva deliberazione della Giunta regionale, si provvederà a dare attuazione all'art. 66, comma 8, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9;

Il cambiamento delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie all'interno delle strutture di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008 ha determinato delle criticità operative e organizzative che rischiano di determinare limitazioni nei percorsi di presa in carico.

Per ovviare alle criticità emerse, appare opportuno prevedere una disposizione di legge che possa modificare il contenuto dell'art. 66, comma 8, prevedendo l'adeguamento della quota sanitaria giornaliera per ospite, attualmente determinata dalla DGR n. 6/27 del 28.01.2008 e pari a € 10,40, all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, senza limitare o pregiudicare il ricorso all'ADI.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente disposizione determina oneri aggiuntivi, in quanto il meccanismo di rimborso, sancito in norma e già definito con la DGR n. 6/27 del 30/01/2008, deve essere adeguato con il riconoscimento della quota sanitaria giornaliera per ospite, riconosciuta ai soggetti gestori delle strutture integrate, che tenga conto dell'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche.

La quota sanitaria prevista a tutt'oggi, di importo pari a euro 10,40, determina un onere a carico del capitolo SC05.0001 di circa 8 milioni di euro annui.

Per meglio spiegare l'opportunità dell'adeguamento, può farsi riferimento agli aumenti contrattuali riconosciuti al personale infermieristico, analizzando dunque gli importi tabellari riconosciuti dal CCNL cooperative sociali vigente nel 2009 e quello attualmente applicabile.

Considerando l'aumento nel periodo 2009-2024 della retribuzione dell'infermiere, che in quanto esercente professione sanitaria ricade nell'Area/Categoria D, e del relativo costo a carico della struttura base, si può

Legge ca. 1170

procedere con la rideterminazione proporzionale della quota da riconoscersi, quantificando la medesima in euro 11,90.

La spesa così è a carico del fondo sanitario regionale (capitolo SC05.0001).

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EM. 1171

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

X aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag.111 è aggiunto il seguente comma

13 ter. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.R. 23 febbraio 2023, n. 1 (tabella D) destinato all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna è destinato a progetti di inclusione sociale

RELAZIONE

A seguito di quanto novellato nella riforma Cartabia e nelle disposizioni in materia intervenute con il decreto legislativo 150/2022 ed in particolare l'art. 631 nonché con riferimento alla lettera Circolare n. 6/2023 emanata dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, recante chiarimenti ed istruzioni, l'UIEPE non potrà proporre ulteriori iniziative in materia né gestire, come avvenuto finora, finanziamenti pubblici RAS per progettualità dedicate. Si rileva la richiesta da parte dell'Ente di utilizzare le risorse per finalità sociali attraverso la definizione di progetti di inclusione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La modifica proposta non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EM. 1172

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1138 pg 103

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n.1138 a pagina 103 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Nel comma 9 dell'articolo 6 del DL n.31/A l'importo di euro 1.480.000 è sostituito con l'importo di euro 2.980.000.
Alla relativa copertura si provvede mediante pari riduzione, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, tabella A, della legge regionale n. 18 del 2023, (Legge di stabilità 2024) sezione "12 -SANITÀ", rigo "L.R. 17/20021 art. 6 c. 33 "Sostegno alle coppie sarde"(missione 12 - programma 05- titolo 1).

COPERTURA FINANZIARIA

MISSIONE 12

in aumento

PROGRAMMA 1

TITOLO 1

2024 € 1.500.000

in diminuzione

PROGRAMMA 5

TITOLO 1

2024 € 1.500.000

Dejre

RELAZIONE

Con la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, all'art. 4, comma 8, lettera a), la Regione Sardegna ha avviato un programma sperimentale, finalizzato a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita lavoro e ad assicurare tra l'altro, l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro. Per la realizzazione del suddetto programma, è stato destinato l'importo di 5,5 milioni di euro al fine di sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia, tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis").

Nella fase iniziale, a cui ha fatto immediatamente seguito la pandemia, la misura ha stentato a decollare, determinando ingenti economie presso le casse comunali, a favore delle quali la Regione aveva effettuato il trasferimento delle risorse. Considerata la disponibilità delle risorse sul territorio, con la legge Regionale di stabilità 2024 del 29 dicembre n.18, lo stanziamento è stato ridotto a euro 4.520.000 che però risulta essere insufficiente a dare risposte adeguate alle richieste. Infatti superata la pandemia i nidi sono stati riaperti e ripopolati con numerose richieste di accesso.

Con nota della RAS n. 17296 del 04.07.2024, trasmessa a tutti i comuni, è stata avviata la rilevazione del fabbisogno per la misura nidi gratis, attraverso il sistema informativo SIPSO. Ad oggi l'estrapolazione dal sistema delle richieste quantificano un bisogno per il 2024, pari ad € 7.065.769,34., dato ancora provvisorio in quanto non tutti i comuni hanno inserito le richieste. Si ritiene pertanto che la cifra richiesta possa subire un ulteriore incremento.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Con il presente emendamento si propone di incrementare di ulteriori euro 1.500.000,00 quanto stanziato con l'attuale versione del comma 9 art 6 del DL31/A e di coprire tale incremento con le risorse stanziate nel 2024 sul capitolo SCSC08.8709 CDR 00.12.02.01, di cui all' art. 17 della L.R. 22/2020.

La misura che prevede il contributo per i matrimoni è stata introdotta con l'art. 17 della L.R. 22/2020, collocandosi all'interno della Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'intervento è stato poi riconfermato con l'art. 6 comma 33 della LR 17/2021, superando l'inquadramento come misura Covid.

Nell'ambito dell'attuazione i soggetti gestori erano gli 8 ambiti plus i cui comuni capofila coincidono con i capoluoghi delle 8 province. Lo scarso carattere sociale dell'intervento, nato con la finalità di incentivare i matrimoni per aiutare le imprese del settore in forte sofferenza, ha determinato sin dall'inizio importanti resistenze da parte dei soggetti attuatori. Nel 2023 il bonus non è stato applicato e non sarà applicato neanche nel 2024.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EM (M13)

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1157, pag. 350

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 14

Altre disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, spettacolo,
sport e di programmazione territoriale

All'emendamento n. 1157 di pagina 350 sono introdotte le seguenti modifiche:
dopo le parole "Dipartimento di Innovazione" sono aggiunte le parole "con sede a Olbia".

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EM. 1114

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag.111 è aggiunto il seguente comma

13 ter. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 5 del 2019 in materia di sostegno delle persone affette da fibromialgia e s.m.i. sono sostituiti come segue:

1. La Regione, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, in via provvisoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2024, istituisce un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRS)" finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

2.A decorrere dall'anno 2024 l'IRS è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

RELAZIONE

L'intervento si rende necessario al fine di meglio razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate all'intervento anche alla luce dei rischi di utilizzi non appropriati delle somme.

RELAZIONE

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi.